A
ALLEGATO ALL'ATTO
REP. 6509
RACC. 4476

STATUTO DEL SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO ABRUZZO (S.A.S.A) ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – E.T.S. SERVIZIO REGIONALE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

TITOLO 1

COSTITUZIONE, SEDE E FINALITA', MARCHIO E LIBRI SOCIALI

Art. 1) Costituzione, sede e durata

1. Il SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO (di seguito S.A.S.A.) è un organo periferico facente parte del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (di seguito C.N.S.A.S.), a cui risponde nei limiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento affidamento incarichi ai soci del C.N.S.A.S., e come tale ne condivide e ne attua gli scopi istituzionali sul territorio di competenza.
2. Il S.A.S.A., costituito con atto notarile in data 05/02/2008, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è un'Organizzazione di Volontariato (O.d.V.), Ente del Terzo Settore (E.T.S.), che agisce ai sensi del presente Statuto, delle Leggi nazionali e in attuazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il S.A.S.A. è una libera associazione a carattere regionale, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci.

4. La sede legale ed amministrativa è fissata a Penne (PE), in Piazza XX Settembre n. 10. La sede amministrativa è fissata in Pescara, in via Tiburtina 100 c/o Aeroporto d'Abruzzo. La variazione della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria.
5. La durata del S.A.S.A. è a tempo indeterminato.

Art. 2) Fini e attività

1. Il S.A.S.A., quale struttura regionale del CNSAS nazionale, è incaricato di svolgere ed attua un pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obbiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalla Legge Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 20, dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91; dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776; dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162; dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289; dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26; dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dalla Legge 11 agosto 2018, n. 96.
2. Il SASA, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge in via principale a favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere b) "interventi e prestazioni sanitarie" e y) "attività di protezione civile", del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
3. In particolare il CNSAS svolge le seguenti attività:
a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in

imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi, il recupero e il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale anche in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria della Regione Abruzzo, per la quale rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74;

b) effettuare, quale quale struttura regionale del CNSAS, che è Struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;

c) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale, dalla Direzione nazionale e dalle Scuole nazionali del C.N.S.A.S., nonché dall'Assemblea regionale, dalla Direzione regionale e dalle Scuole regionali del S.A.S.A.;

d) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario regionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74;

e) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla

frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio regionale;

f) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispostivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività;

g) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo;

h) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l'autonomia.

4. Il S.A.S.A. attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario, regionale o provinciale, con le strutture della Protezione civile regionale o provinciale, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati.

5. Il SASA, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra richiamate e coerenti sia con le finalità sia con le attività di interesse generale dell'associazione.

6. Sarà cura della Direzione regionale definire la tipologia e le modalità di attuazione delle richiamate attività.

Art. 3) Raccolta fondi

1. Il SASA effettua, altresì, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Il SASA, inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4) Marchio

1. Il S.A.S.A. adotta il marchio registrato costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A dello Statuto nazionale, il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.
2. In accompagnamento a detto marchio adotta il simbolo grafico del S.A.S.A. come da allegato sub B al presente Statuto.
3. L'utilizzo del marchio e del simbolo grafico di cui al comma precedente è obbligatorio per tutti gli Organi oltre che per tutte le Scuole del SASA.

Art. 5) Libri sociali

1. Il S.A.S.A., nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze dell'Assemblea regionale e delle rispettive deliberazioni;

c) il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;

d) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

2. Il socio ha diritto di accedere ai libri con istanza prodotta in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare.

TITOLO 2 – SOCI

Art. 6) Soci

1. I soci del SASA, attraverso il sistema di rappresentanza di cui al TITOLO 7, determinano le scelte di indirizzo strategiche e gli obiettivi funzionali al raggiungimento delle finalità d'istituto e all'assolvimento degli obblighi di legge del Corpo, eleggendone gli organi.

2. I Soci volontari sono persone fisiche che, una volta superate le prove di selezione eventualmente previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, svolgono in maniera continuativa l'attività prevalente di volontariato in nome e per conto del CNSAS principalmente a favore di

terzi.

Art.7) Requisiti di ammissione del socio.

1. Può presentare richiesta di ammissione colui che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale del S.A.S.A.;

c) iscrizione in corso di validità al C.A.I.;

d) non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.;

e) superamento delle prove di selezione qualora previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati;

f) idoneità prevista dal Regolamento generale nazionale che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio nel C.N.S.A.S.;

2. La Direzione regionale delibera – l'ammissione del socio e la sua successiva iscrizione al CNSAS. L'eventuale delibera di diniego viene comunicato all'interessato entro 15 giorni e deve contenere le risultanze previste dalla lettera e) del presente articolo.

Art. 8) Diritti e doveri del Socio

1. È socio colui che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.
2. Il socio è inquadrato nel Servizio regionale dove ha il domicilio prevalente ed opera, di norma, nella Delegazione di soccorso di riferimento.
3. La qualità di socio S.A.S.A. decade in caso di mancata iscrizione, recesso o esclusione dal CAI, per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica, per esclusione, o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.
4. La qualità di socio non è trasmissibile.
5. I soci sono suddivisi in:

a) soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;

b) soci collaboratori.

6. È socio tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, ne consegue e mantiene una delle qualifiche previste così come espressamente specificato nel Regolamento generale del C.N.S.A.S.
7. È socio collaboratore quel socio, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche dei Piani formativi nazionali, fa parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo e amministrativo con le funzioni esplicitate dal Regolamento generale del CNSAS.
8. Il socio ha diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere

incarichi secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del C.N.S.A.S.

9. Ha, inoltre, diritto:

a) di partecipare alla vita associativa;

b) essere informato delle attività promosse dal Corpo;

c) operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario e sorveglianza sanitaria;

d) operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;

e) ottenere, nei casi previsti dal Regolamento generale del CNSAS, il trasferimento ad altra struttura territoriale del CNSAS.

10. L'operato e la condotta del socio devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:

a) svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli organi e loro delegati;

b) considerare il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi quale elemento fondante dell'appartenenza al Corpo;

c) aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti che gli vengono assegnati;

d) mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del S.A.S.A. e del C.N.S.A.S., astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;

e) controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio

organo di riferimento o al suo delegato;

f) partecipare, oltre che agli eventi previsti per il ruolo ricoperto nel CNSAS, alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza;

g) partecipare agli eventi addestrativi previsti dal piano formativo di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente nazionale, Presidente regionale e rispettivi Vice;

h) astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al S.A.S.A., ed in generale del CNSAS, per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e da ogni ulteriore Regolamento, evitando qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;

i) non svolgere al di fuori del CNSAS, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente nazionale attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli obblighi di legge del Corpo;

j) non intrattenere rapporti con gli organi di stampa, non diffondere informazioni riguardo a operazioni di soccorso né pubblicare foto di esercitazioni/addestramenti o di attività di soccorso, se non la mera condivisione di quanto pubblicato tramite i canali ufficiali di comunicazione del CNSAS a livello nazionale, regionale e provinciale. Le suddette funzioni di diffusione di informazioni ed immagini spettano esclusivamente ai membri della Direzione nazionale e di quelle regionali o provinciali, autorizzati a dare anche specifiche deroghe ai singoli soci, e agli uffici stampa del CNSAS.

Art. 9 Status particolare del socio

1. Il socio deve prestare la propria attività in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.
2. Il CNSAS, in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art. 3, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74, può avvalersi di prestazioni derivate da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o da lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri soci.
3. Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci del CNSAS definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

Art. 10 Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

a) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice sono tra loro reciprocamente incompatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 3, dello Statuto nazionale del CNSAS;

b) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di Controllo, di Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali;

c) la carica di Presidente regionale è sempre incompatibile con

l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento incarico ai soci del CNSAS;

d) le cariche di Vice Presidente regionale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS, identificate dal Regolamento di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del CNSAS di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;

e) il Regolamento per l'affidamento incarico ai Soci del C.N.S.A.S., disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità e il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle indennità a vario titolo percepite; il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del S.A.S.A.;

f) eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale. fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO 3 – ASPIRANTI SOCCORRITORI, SOCCORRITORI GIOVANI E RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

Art. 11) Aspirante soccorritore

1. La richiesta di ammissione al S.A.S.A. può essere preceduta da un periodo quale aspirante soccorritore.
2. Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art. 7, assume la qualifica di aspirante soccorritore, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio, così come espressamente specificato nel Regolamento generale del C.N.S.A.S., fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.
3. Lo status di aspirante soccorritore può durare al massimo tre anni.

Art. 12) Soccorritori giovani

1. Il SASA può costituire al suo interno gruppi giovani, composte da giovani soci C.A.I. di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del C.N.S.A.S.
2. Il Regolamento generale nazionale descrive le modalità di partecipazione e l'attività dei gruppi giovanili.

Art 13) Soccorritori Emeriti

1. Il Presidente nazionale del CNSAS può nominare soccorritore emerito

del CNSAS, di propria iniziativa e/o su proposta del Presidente di un Servizio regionale e provinciale quel soggetto che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.

2. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

3. Il soccorritore emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio ordinario, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 14) Soccorritori onorari

1. Può essere nominato soccorritore onorario del CNSAS una persona fisica, un ente o un'associazione senza scopo di lucro, che si sia distinta nel sostegno del soccorso alpino e speleologico, e dei suoi valori fondanti, a livello nazionale, regionale o provinciale

2. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

3. Il soccorritore onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art 15) Soccorritori benemeriti

1. Può essere nominato soccorritore benemerito una persona fisica, un ente o un'associazione senza scopo di lucro, che abbia fattivamente contribuito

alle attività del S.A.S.A. a livello regionale e/o provinciale.

2. La nomina avviene secondo modalità stabile dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

3. Il soccorritore benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci ordinari e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

TITOLO 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SASA

Art. 16) Organi

Sono Organi del S.A.S.A.:

a) L'Assemblea regionale;
b) La Direzione regionale;
c) Il Consiglio di ogni Zona;
d) Le Stazioni Alpine e le relative Assemblee;
e) Le Stazioni Speleologiche e le relative Assemblee;
f) L'Organo di Controllo;
g) Il Presidente e i Vice Presidenti;
h) I Delegati ed i Vice Delegati di Zona;
i) I Capi Stazione ed i Vice Capi Stazione;
j) Il Revisore legale, se nominato.

Art. 17 Organizzazione centrale

1. Il S.A.S.A. può individuare a livello centrale specifici settori di intervento funzionali nelle aree della direzione, amministrazione, organizzazione e gestione complessiva del Servizio regionale.
2. Il Regolamento generale del S.A.S.A. specifica i settori di intervento, disciplina in dettaglio le modalità di conferimento delle deleghe ai membri della Direzione regionale, della nomina dei Direttori, l'identificazione dei ruoli, delle mansioni, dei limiti d'azione e delle responsabilità.

Art. 18) Personalità giuridica

1. Il SASA si dota di personalità giuridica di diritto privato.

TITOLO 5 - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19) Patrimonio

1. Il patrimonio del S.A.S.A. è costituito:

a) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;

b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;

c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;

d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;

e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali

f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

2. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il S.A.S.A. non può distribuire, anche in modo indiretto così come previsto dalla vigente normativa, utili e avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Il S.A.S.A ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il SASA, compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo in favore di uno o più Servizi regionali iscritti al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 20) Bilancio e scritture contabili. Bilancio sociale

1. L'esercizio finanziario del S.A.S.A. decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo dell'ente, formati dallo stato patrimoniale, dal rendicontogestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea regionale, corredati dalla relazione dell'Organo di Controllo, per l'approvazione rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 gennaio di ogni anno.

3. Su indicazione del Presidente, l'Assemblea regionale decide sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso espressamente agli scopi istituzionali del S.A.S.A., ivi incluse le eventuali attivazioni previste dallo specifico Regolamento modalità di attivazione del fondo di solidarietà.

4. Il bilancio sociale del S.A.S.A. viene depositato presso il Registro unico regionale del Terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet ufficiale.

TITOLO 6 – COMPONENTI CNSAS

Art. 21) Organizzazione "alpina" e "speleologica"

1. I Soci provenienti dai percorsi formativi "alpino" e "speleologico", nella loro specificità tecnica, operano in sinergia e totale intesa per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto.
2. Nel Regolamento generale del CNSAS vengono disciplinati gli aspetti peculiari dell'organizzazione nazionale speleologica avendo come obiettivo quello di garantire il massimo coinvolgimento ed interazione operativa.

TITOLO 7 – ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 22) Zone di soccorso

1. Il territorio di pertinenza del S.A.S.A. è ricoperto da due Zone – Delegazioni, una di soccorso Alpino ed una di soccorso Speleologico. I numeri ed i confini delle Zone di soccorso vengono definiti dalla Direzione regionale e sottoposti all'approvazione della Direzione nazionale.
2. La modifica del numero e della denominazione delle Zone – Delegazioni non comporta modifiche statutarie.

Art. 23) Stazioni di soccorso

1. I soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso, rispettivamente alpine o speleologiche. Ogni Stazione è composta da un minimo di 12 soci.
2. Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale.
3. Una Stazione detiene la propria competenza su uno o più comuni confinanti.
4. L'Assemblea dei soci della Stazione elegge e revoca un Capo Stazione e un Vice Capo Stazione, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.
6. Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del SASA.
7. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi artt. 38 e 39. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 24) Capo Stazione

1. La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante.
2. Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale, spetta:

a) coordinare le complessive attività della Stazione;

b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;

c) dirigere le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltreche in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;

d) mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale;

e) provvedere all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle precipue necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;

f) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e deicontributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa a nome e per contodel S.A.S.A.;

g) proporre al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soccorritori emeriti;

h) predisporre e/o fornire tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del CNSAS e del S.A.S.A. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;

i) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

3. Il Vice Capo Stazione lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità didelega.

Art. 25) Consiglio di Zona

1. Nelle Zone – Delegazioni di soccorso, si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Capi Stazione, dai Vice Capi Stazione di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e dal Vice Delegato.
2. Nei Servizi regionali o provinciali in cui è presente una Zona composta da una sola Stazione alpina o speleologica, il Delegato e il Vice Delegato sono eletti dalla stessa Assemblea di Stazione.
3. Il Consiglio di Zona viene convocato e presieduto dal Delegato di Zona, ed esso ha il compito di:

a) eleggere e revocare il Delegato e/o il suo Vice;

b) pianificare le attività della Zona/Delegazione specie in campo operativo, addestrativo e formativo di competenza, nonché programmare il corretto ed ottimale utilizzo delle attrezzature e dei mezzi assegnati alla Zona/Delegazione;

c) proporre alla Direzione regionale o provinciale l'istituzione o lo scioglimento di una Stazione nel proprio ambito territoriale, la quale, se ritenuto opportuno, sottoporrà tale proposta all'Assemblea regionale o provinciale;

d) elaborare proposte negli ambiti di proprio interesse alla Direzione regionale o provinciale;

e) predisporre e approvare il rendiconto della Zona.

4. Tutte le riunioni del Consiglio di Zona dovranno essere verbalizzate e il verbale dovrà essere inviato alla Direzione regionale.
5. Le ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento generale del

SASA.

6. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 38 e 39. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS.

Art. 26) Delegato di Zona

1. Al Delegato di Zona, che presiede il Consiglio di Zona e risponde in via diretta al Presidente regionale, spetta:

a) dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;

b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;

c) coordinare i Capi Stazione della sua Zona di competenza nelle attività di soccorso in cui operano congiuntamente almeno due Stazioni;

d) mantenere nella zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su delega del Presidente regionale;

e) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del S.A.S.A.;

f) predisporre e/o fornire tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del S.A.S.A. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti

di intervento di soccorso; e la documentazione necessaria per la redazione del bilancio;

g) trasmettere alla Direzione regionale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare lacomplessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;

h) attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;

i) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza.

2. Il Vice Delegato coadiuva il Delegato in tutte le sue funzioni.

3. Il Vice Delegato lo sostituisce in caso di sua assenza oimpedimento senza necessità di delega.

Art.-27) Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo del Servizio regionale.

2. L'Assemblea è composta dal Presidente, che la presiede, da i due Vice Presidenti, di cui uno vicario, dai Delegati e ViceDelegati, dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione.

3. Compiti dell'Assemblea regionale sono, in particolare:

a) eleggere e revocare il Presidente regionale e i Vice Presidenti

b) eleggere e revocare, se il servizio ne detiene i requisiti, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;

c) approvare e modificare lo Statuto regionale, il Regolamento generale del S.A.S.A. e i Regolamentidi propria competenza;

d) approvare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione regionale;

e) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo tenuto conto dell'art. 20 e redatto come espressamente indicato all'art. 21;

f) eleggere e revocare i membri dell'Organo di Controllo e, là ove necessario, nominare e revocare il Revisore legale;

g) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;

h) sciogliere una Stazione, proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona;

4. Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono sempre vincolanti per la Direzione regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni.

5. I soci possono assistere alle Assemblee regionali.

6. Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S., dal Regolamento generale del S.A.S.A.

7. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 38 e 39. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. **28) La Direzione regionale**

1. La Direzione regionale è l'organo esecutivo del Servizio regionale, è sempre formata da un numero dispari ed è costituita dal Presidente, dai

due Vice Presidenti, nonché dal Delegato e dal Vice Delegato di ciascuna Zona.

2. La Direzione del Servizio regionale ha il compito di:

a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale e dagli organi superiori;

b) pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio, anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea regionale e, là ove necessario, dalla Direzione nazionale;

c) individuare le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità istitutive;

d) predisporre il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo del S.A.S.A. da portare all'approvazione dell'Assemblea regionale e predisporre e trasmettere i rendiconti economico- finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale o provinciale o per lo stesso C.N.S.A.S.;

e) proporre all'Assemblea regionale le modifiche allo Statuto del Servizio e, preventivamente, sottoporle alla Direzione nazionale secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto nazionale;

f) provvedere all'assunzione dei dipendenti, nonché provvede all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo disposizioni del Regolamento per l'affidamento di incarichi ai soci del C.N.S.A.S.;

g) commissariare una Stazione e richiedere lo scioglimento di una Stazione;

h) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;

i) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dal Regolamento generale del C.N.S.A.S., dal Regolamento disciplinare nazionale, dai Regolamenti nazionali, oltre che dagli stessi regolamenti regionali.

3. Le ulteriori funzioni della Direzione regionale sono eventualmente disciplinate dai Regolamenti regionali.

4. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi art. 38 e 39. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del CNSAS.

Art. 29) Presidente e Vice Presidenti del Servizio regionale

1. Il Presidente regionale è il rappresentante legale del Servizio regionale, ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni dell'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S., del Presidente nazionale e della Direzione nazionale.

2. Il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario, vengono eletti dall'Assemblea regionale tra i soci del S.A.S.A.

3. Il Presidente ha il compito di:

a) convocare e presiedere la Direzione regionale e l'Assemblea

regionale dando esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;

b) sovrintendere all'organizzazione del servizio coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale;

c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;

d) sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;

e) sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali o provinciali;

f) rappresentare il Servizio nei rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato sul territorio regionale o provinciale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g) proporre richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a enti regionali, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti previo nulla osta della Direzione nazionale per quelli di carattere nazionale e internazionale;

h) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea nazionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale, anche in riferimento all'art. 22, lettere f), i) e h) dello Statuto nazionale CNSAS mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;

i) trasmettere alla Direzione nazionale tutti gli atti e le delibere che, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale e di altri Regolamenti del C.N.S.A.S. devono essere visionate, approvate o ratificate in sede

nazionale.

j) predisporre e trasmettere annualmente al Presidente nazionale e alla Direzione nazionale tutti gli elenchi degli iscritti al S.A.S.A., oltre ai nominativi a cui conferire le onorificenze nazionali del CNSAS;

k) emettere i provvedimenti cautelari di propria competenza

4. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 30) Organo di Controllo del Servizio regionale

1. L'Assemblea del SASA elegge e revoca l'Organo di Controllo, i cui componenti, scelti tra non soci del CNSAS, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, con gli stessi principi e modalità stabilite dal successivo art. 38. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, quando è ad esso attribuita, esercita la revisione legale dei conti, oltre che quanto previsto dall'ordinamento di riferimento degli Enti del Terzo Settore.
3. Per i componenti dell'Organo di Controllo il SASA può stabilire un compenso, oltre al mero rimborso delle spese sostenute per la funzione svolta.
4. Il Regolamento generale CNSAS determina in dettaglio le modalità con cui opera l'Organo di Controllo.

Art. 31) Revisore legale

1. L'Assemblea del Servizio regionale nomina e revoca un revisore legale dei conti, scelto tra non soci del CNSAS e non appartenente all'Organo di Controllo, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, allorquando sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
2. Il Regolamento generale CNSAS determina in dettaglio le modalità con cui opera il Revisore legale.

Art. 32) Statuto e Regolamento generale del SASA

1. Il SASA si dota di un proprio Regolamento generale conforme alle disposizioni del presente Statuto, nonché dello Statuto, del Regolamento generale e degli altri Regolamenti del C.N.S.A.S.
2. Le bozze di modifiche del presente Statuto e del Regolamento generale del S.A.S.A., prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea regionale, devono essere trasmesse alla Direzione nazionale che esprime formalmente il proprio parere vincolante e, successivamente all'approvazione dell'Assemblea regionale, li ratifica se conformi al predetto parere.
3. Lo Statuto, il Regolamento generale e gli altri Regolamenti regionali così come modificati, diventano efficaci solo dopo la ratifica formale della Direzione nazionale.

TITOLO 8 - DURATA CARICHE ELETTIVE

Art. 33) Durata cariche elettive e dimissioni

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.

2. Ogni socio può ricoprire per un numero massimo di quattro mandati consecutivi le cariche di: Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi vice, oltre che membro aggiuntivo dell'Assemblea nazionale.

3. Le cariche di cui sopra possono essere conseguite possedendo o avendo conseguito una delle qualifiche tecniche previste dai Piani Formativi in applicazione alla Legge 21 marzo 2001, n. 74.

4. I membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale possono durare in carica per quattro mandati consecutivi.

5. Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

6. Decorsi tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni.

7, In caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni subentra sempre il Vice con funzioni di vicario.

8. Le elezioni in caso di dimissioni o termine del mandato devono essere previste entro 30 (trenta) giorni per tutte le cariche, ad esclusione di quella del Presidente e dei Vice Presidenti del Servizio regionale prevista in 60 (sessanta) giorni.

9. I nuovi eletti in caso di dimissioni decadono alla scadenza naturale del mandato di ciascuna rispettiva carica.

10. Il Regolamento generale del C.N.S.A.S. stabilisce, inoltre, altre caratteristiche delle cariche elettive.

TITOLO 9 – DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIOGLIMENTO

Art. 34) Provvedimenti disciplinari

1. Il socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività del S.A.S.A. o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso S.A.S.A. e del C.N.S.A.S, a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato da: richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dall'appartenenza al Corpo, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

Art. 35) Commissario

1. In casi particolarmente gravi che coinvolgessero l'intera struttura organizzativa di una Stazione la Direzione regionale può nominare un Commissario con compiti, poteri e durata opportuni descritti nel

Regolamento generale del C.N.S.A.S.

2. Il commissariamento del Servizio regionale o di una Zona spetta alla Direzione nazionale.

Art. 36) Approvazione e modifiche dello Statuto

1. L'approvazione del presente Statuto e le sue eventuali modifiche devono essere deliberate secondo quanto previsto dal precedente art. 32.

Art. 37) Scioglimento del S.A.S.A., delle Zone e delle Stazioni

1. L'Assemblea nazionale, al termine di infruttuoso commissariamento, può disporre lo scioglimento di un Servizio regionale qualora lo stesso si renda responsabile di gravissime e reiterate condotte che rendano impossibile la prosecuzione delle attività dello stesso, ovvero danneggino in forma grave ed irreparabile gli interessi ed il buon nome del CNSAS.

2. Lo scioglimento di una Zona è deliberato dalla Direzione nazionale su richiesta della Direzione regionale o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario.

3. Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale, con le modalità indicate nel successivo art. 38, su proposta della Direzione regionale o all'esito infruttuoso di un commissariamento su proposta dello stesso Commissario.

4. In caso di scioglimento del SASA la devoluzione del relativo patrimonio

residuo viene fatta in favore di uno o più Servizi regionali iscritti al RUNTS, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

TITOLO 10 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL S.A.S.A. NUMERO LEGALE E QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL S.A.S.A.

Art. 38) Assemblea regionale e Assemblea di Stazione

1. Le Assemblee sono convocate con avviso pubblico sul sito www.cnsasabruzzo.it e/o trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione, la cui spedizione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione là ove previsto.
3. L'avviso deve, altresì definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.
4. Le Assemblee possono essere effettuate anche in collegamento audio/video attraverso piattaforme di comunicazione a distanza (videoconferenza e/o teleconferenza), a condizione che sia consentito al

Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di poter regolare lo svolgimento della riunione, constatare con certezza e proclamare i risultati delle votazioni e delle deliberazioni, permettendo al Segretario verbalizzante di raccogliere con chiarezza ogni intervento e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e all'eventuale votazione sincronica sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

6. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea regionale ordinaria di carattere elettivo è legalmente costituita solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed elegge con votazioni separate a scrutinio segreto le cariche di Presidente e dei Vice Presidenti che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti.

9. Le altre Assemblee ordinarie, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a

scrutinio segreto le rispettive cariche elettive che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.

10. Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria, l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima sia in seconda convocazione quando sono presenti tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

11. Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento del S.A.S.A., delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

12. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.

13. È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

14. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto e, in caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo

15. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 39) La Direzione regionale o provinciale ed il Consiglio di Zona

1. La Direzione regionale e il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente. Le riunioni possono essere svolte anche in video o teleconferenza alle stesse condizioni indicate nell'articolo precedente.
2. In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Nel caso di seconda convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Nel caso di commissariamento di una Stazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.
5. È ammesso il voto per delega scritta, ma ciascun componente non può avere più di una delega.
6. La convocazione può essere richiesta da metà più uno degli aventi diritto e, in caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.
7. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

Art. 40) Lodo arbitrale

1. Per qualunque controversia tra soci del S.A.S.A., tra soci ed organi del

S.A.S.A. e del CNSAS e tra stessi organi del S.A.S.A. o tra questi e il CNSAS, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento del Servizio regionale, di una Zona o di una Stazione è ammesso esclusivamente ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (C.p.C.).

2. La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 del C.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

3. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 41) Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto e al Regolamento generale del C.N.S.A.S., al Regolamento disciplinare C.N.S.A.S., e al Regolamento affidamento incarichi ai soci del C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

2. L'interpretazione autentica di una norma dell'ordinamento regionale del SASA è rimessa alla Direzione regionale, salvo interpretazioni riguardanti attribuzioni e poteri della direzione regionale per le quali è competente l'Organo di controllo.

ALLEGATO SUB A

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%.
Scritta esterna nera: CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO con bandiera italiana(verde pantone 355 C, ciano 95% giallo 100%; bianco; rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;
All'interno: Croce bianca con bordo rosso pantone n° 185 C in separazione Magenta 100% giallo 100%;
Al centro: scudetto di colore blu pantone reflex blu, ciano 100% Magenta 100%; stella bianca; scritta CLUB ALPINO ITALIANO blu su sfondo bianco; dallo scudetto fuoriescono cannocchiale sul lato sinistro, piccozza su entrambi i lati e corda sul lato destro; al di sopra aquila stilizzata su sfondo bianco.

ALLEGATO SUB B

Rettangolare di proporzioni 8 x 5

Sfondo giallo: pantone n. 123 C in separazione giallo 100% Magenta 25%.

Con lo stemma della Regione: "Giallo" Pantone 123, "Rosso" Pantone 186, "dorato" Pantone 138, "Carne" Pantone 250, e contorni Pantone Process Black.

Scritte in nero: l'acronimo del Servizio Regionale "SASA" e la dicitura "SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO"

SEDE LEGALE: Piazza XX Settembre n.10 65017 PENNE (PE)
SEDE SEGRETERIA REGIONALE: Via Tiburtina 100, c/o Aeroporto D'Abruzzo, 65131 Pescara PE
Tel 0854312949 - 3404500611 - 336269820 email: presidente@cnsasabruzzo.it PEC: cnsas.sasa.pres@pec.it
Cod. Fisc. 92036940671 C.U. M5UXCR1